

PARAGRAFO II

IL SOGGIORNO DEI CITTADINI STRANIERI

L'attuale disciplina del soggiorno dei cittadini extracomunitari ruota intorno ad un approccio all'immigrazione anacronistico, inadeguato, utilitaristico e vessatorio.

Nel sistema legislativo attuale **per conservare il permesso di soggiorno** il cittadino straniero deve sempre dimostrare di avere gli stessi requisiti dell'ingresso, che sono prevalentemente legati ad una capacità reddituale (per il lavoro il reddito è quello derivante dal rapporto di lavoro; per il ricongiungimento familiare è richiesto un reddito determinato in rapporto all'assegno sociale annuo, aumentato a seconda del numero di familiari; per gli studenti è richiesto un reddito minimo e la copertura assicurativa, ecc.). Così ad ogni rinnovo del permesso di soggiorno lo Stato chiede al cittadino straniero, anche se soggiornante da anni sul territorio nazionale, di dimostrare di avere un lavoro e/o un determinato reddito. Pretesa che, a maggior ragione in un periodo di gravissima crisi economica mondiale, si ripercuote negativamente sulla condizione del cittadino straniero, limitando o negando la sua regolarità di soggiorno ed inducendo, in generale, una **forte precarizzazione**. Nessuna rilevanza (se non in casi particolari) è attribuita alla durata della presenza in Italia del cittadino straniero, così come alla esistenza di indici di integrazione, quali l'esistenza di un rapporto di lavoro, sia pur irregolare, o di solidi legami familiari.

Dopo la riforma del testo unico delle leggi sull'immigrazione attuata nel 2009, dal 2012 ogni straniero che abbia più di 16 anni che entra in Italia per motivi di lungo soggiorno ha l'obbligo di stipulare un **Accordo di integrazione** che gli impone di acquisire entro 2 anni un determinato numero di punti (in relazione al raggiungimento di vari obiettivi cd. di integrazione sociale – inclusi corsi di studio, regolari contratti per il proprio alloggio ecc.- ed in assenza di condanne o sanzioni amministrative diverse da quelle già indicate dalla legge), pena la perdita del titolo di soggiorno e la conseguente espulsione. Tale Accordo è costituzionalmente illegittimo perché la legge, in violazione della riserva di legge prevista dall'art. 10 comma 2 Cost., non definisce le specifiche condizioni dell'Accordo, ma le demanda alla discrezionalità di un regolamento del Governo e delinea un modello di integrazione nel quale lo straniero è un mero soggetto passivo, assoggettato ad un controllo autoritario e pertanto non inclusivo, mentre lo Stato e gli altri pubblici poteri non sono vincolati a svolgere alcun intervento di promozione sociale di medio-lungo periodo, contrariamente a quanto avviene nel resto dell'Europa.

Un simile sistema normativo deve essere radicalmente modificato, prevedendo:

- 1) la **convertibilità di tutti i tipi di permessi di soggiorno**, allorché lo straniero abbia i requisiti per un permesso diverso da quello di cui è titolare, così premiando la regolarità della presenza anziché il motivo del soggiorno;
- 2) l'**abrogazione dell'Accordo di integrazione e l'individuazione di percorsi, su base volontaria, di apprendimento** degli elementi di conoscenza della società italiana e dell'ordinamento giuridico europeo ed italiano e/o di partecipazione a programmi e progetti di volontariato sociale e/o di studio o formazione professionale e/o di elementi utili all'accesso al lavoro, all'alloggio e ai servizi sociali;
- 3) l'**abrogazione dell'obbligo per il datore di lavoro e per il lavoratore di stipulare il contratto di soggiorno**, ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro

subordinato, che è illegittima perché comporta una discriminazione tra lavoratori e perciò viola la parità di trattamento tra lavoratori nazionali e stranieri prevista dalla Convenzione n. 143 O.I.L. ratificata dall'Italia;

4) **l'abrogazione della tassa sul rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno**, che dovrebbe avere un costo analogo a quello della carta d'identità;

5) una **durata almeno biennale dei titoli di soggiorno** per i tipi di soggiorno non di breve periodo o non rinnovabili, con requisiti semplificati in materia familiare (v. parte sulla famiglia);

6) una **durata del permesso di soggiorno rinnovato doppia** rispetto a quella del primo rinnovo;

7) **l'eliminazione di ogni automatismo preclusivo al mantenimento del titolo di soggiorno** e l'individuazione di criteri di proporzionalità;

8) **il trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti le domande di rilascio, di rinnovo e di conversione di ogni tipo di titolo di soggiorno**, da rilasciarsi sulla base di documentazione tassativa uguale su tutto il territorio italiano e previo nulla-osta dell'autorità di pubblica sicurezza, analogamente a come avviene oggi per il rilascio della carta di identità o del passaporto da parte dei Comuni;

9) **forme di regolarizzazione ordinaria, su base individuale**, degli stranieri che si trovino in situazione di soggiorno irregolare allorché sia dimostrabile l'esistenza in Italia di una certa attività lavorativa (trasformabile in attività regolare o denunciabile in caso di sfruttamento lavorativo) o di comprovati legami familiari o l'assenza di legami concreti con il Paese di origine (per es. come per i minori stranieri nati in Italia o che qui vivono da anni, per gli anziani o per coloro che vivono in Italia da almeno 5 anni) o di denuncia di casi di violenza o sfruttamento.